

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

16 LUNEDÌ

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale. Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2014 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 16-7-2014, con la maggiorazione dello 0,4%.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti. Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

CONSOLIDATO NAZIONALE

Trasmissione telematica dell'opzione per la tassazione di gruppo.

Le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del dpr n. 917/86 (testo Unico imposte sui redditi), soggetti all'imposta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali in modo esclusivo o principale), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), che sono interessati ad effettuare la tassazione di gruppo (cosiddetto «consolidato nazionale») in base all'articolo 117 e seguenti del suddetto dpr n. 917/86, devono entro oggi trasmettere all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, l'apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione, valevole per il triennio 2014/2016, utilizzando il modello approvato con Provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 2-8-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19-8-2004). Si veda anche il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 9-6-2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15-6-2004.

Si fa presente che, con l'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012), è stato stabilito che non è precluso l'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione (o l'adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) senza compensazione con eventuali altri crediti.

Si veda al riguardo l'articolo pubblicato a pag. 27 de *L'Informatore Agrario* n. 38/2012 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate ivi richiamata.

IMU E TASI

Versamento prima rata per l'anno 2014

Scade il termine per versare la prima rata dovuta per l'anno 2014 dell'Imu (Imposta municipale propria) e della nuova Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) che colpiscono il possesso e l'utilizzo degli immobili.

Date le molteplici e complesse novità, nonché l'esclusione e la sospensione del

pagamento per alcune tipologie di immobili dovute anche alle delibere comunali non ancora approvate, si rimanda ai numerosi articoli finora pubblicati di cui l'ultimo a pag. 29 de *L'Informatore Agrario* n. 20/2014.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI**Versamento saldi e acconti e presentazione dichiarazioni.**

Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2014; per presentare le relative dichiarazioni dei redditi, che anche quest'anno, salvo alcune eccezioni, devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, c'è tempo fino al 30-9-2014.

In particolare:

- le persone fisiche e le società di persone devono effettuare i pagamenti dovuti entro oggi, mentre devono presentare la dichiarazione Unico 2014 entro il 30-9-2014 in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati, ovvero, per le persone fisiche, tramite un ufficio dell'Agenzia delle entrate; possono ancora presentare il modello Unico 2014 cartaceo anche nella versione «Mini», entro il 30-6-2014 tramite un ufficio postale, i contribuenti persone fisiche che non possono presentare il mod. 730, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

- i contribuenti soggetti all'Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. La dichiarazione Unico 2014 va presentata esclusivamente in via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non commerciali, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; pertanto tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno trasmettere il modello Unico 2014 entro il 30-9-2014.

Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,4%, entro il 16-7-2014 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero

entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto.

Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 17-11-2014, essendo il 16 domenica) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 1° dicembre 2014, essendo il 30 novembre domenica).

Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello online), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, ad esempio, rateizzare l'Irpef e versare in unica soluzione l'Irap, ovvero rateizzare l'acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta. Si ricorda ancora che l'eventuale paga-

mento degli importi dovuti in base al modello Unico 2014 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione, per importi superiori a 15.000 euro, del credito Iva annuale, e dal 2014 anche dei crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali e alle imposte sostitutive, è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, rispettivamente de *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e n. 6/2014, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2014 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2014 a pag. 28 e seguente nel quale viene spiegato come consultare online lo speciale inserto Unico 2014.

IVA

Liquidazione mensile di maggio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di maggio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 giugno per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di maggio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di maggio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre,

le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005. Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato a pag. 29 de *L'Informatore Agrario* n. 8/2011. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, come disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati alle pagine 37 e 30, rispettivamente, de *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e n. 46/2012.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato a pag. 30 de *L'Informatore Agrario* n. 4/2012.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito

si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, rispettivamente de *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e n. 6/2014, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di maggio.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Versamento rateale saldo 2013. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2014 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale impor-

to con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2013, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale quarta rata maggiorando l'imposta dovuta dello 0,99%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2014) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2014.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2014 a pag. 28 e seguente.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2013, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.